Legge di Bilancio 2017. I piani individuali di risparmio devono investire in società o branch italiane

Pir con «vincolo» nazionale

Davide Cagnoni
Alessandro Germani

Per favorire l'afflusso del risparmio verso le imprese e sostenere l'**economia reale**, la legge di bilancio 2017 ha introdotto l'esenzione fiscale dei rendimenti riguardanti gli strumenti finanziari immessi nei **piani individuali di risparmio a lungo termine** (Pir). La misura è rivolta all'ambito retail. Non sono pertanto soggetti ad imposizione, se conseguiti da persone fisiche residenti che non svolgono attività d'impresa e che investono nei Pir (comma 100):

- i redditi di capitale (non relativi a partecipazioni qualificate)
- i redditi diversi ex articolo 67, comma 1 lettere da c-bis a c-quinquies del Tuir.

L'agevolazione è subordinata a dei limiti quantitativi, giacché ciascuna persona fisica può investire nel Pir al massimo 30mila euro all'anno entro un limite complessivo di 150mila euro (comma 101). Vi è inoltre il vincolo che in ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i 2/3 dello stesso (comma 102):

- le somme o i valori destinati al Pir devono essere investiti per almeno il 70% in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione;
- almeno il 30% del 70% (21%) va investito in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice Ftse Mib della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.

Vige, poi, un limite di concentrazione verso strumenti finanziari di uno stesso emittente pari al 10% del totale delle somme e dei valori del piano ed uno analogo per l'investimento in depositi e conti correnti (comma 103). In ogni caso gli strumenti finanziari del Pir devono essere detenuti per almeno cinque anni (comma 106).

IL PUNTO CRITICO
La leva fiscale potrà agire con efficacia su equity e debito solo se i costi di gestione degli intermediari non annulleranno gli sconti

Sono altresì agevolate le forme di investimento indiretto, mediante quote o azioni di Oicr residenti in Italia o Stati Ue o appartenenti al See che investono per almeno il 70% del proprio attivo negli strumenti finanziari suindicati e alle stesse condizioni (comma 104).

La misura, quindi, è finalizzata a convogliare solo una piccola parte delle risorse in strumenti meno liquidi in quanto non quotati, ma presuppone, affinché operi la detassazione, una permanenza quinquennale superiore a quella media riscontrabile nei fondi comuni che è di due anni.

Esiste un meccanismo di recapture in caso di cessione degli strumenti finanziari prima dei cinque anni: in tal caso i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento del piano sono tassati secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi, ma senza sanzioni.

Gli strumenti finanziari devono essere emessi da imprese residenti in Italia, ad eccezione delle immobiliari, o in Stati Ue o appartenenti al See purché dotate di stabile organizzazione in Italia: questo dimostra inequivocabilmente l'interesse ad agevolare le forme di radicamento sul territorio nazionale. Ciò che risulta meno chiaro è quali investimenti siano agevolabili. Infatti, il comma 101 richiama gli investimenti qualificati del comma 90, che a sua volta si riferisce a quelli del comma 89 che, per gli investimenti a lungo termine di casse e fondi pensione, circoscrive l'agevolazione alle sole azioni o quote, detenute in via diretta o mediante Oicr. Il successivo comma 102, invece, facendo riferimento agli «strumenti finanziari», sembra prevedere, condivisibilmente, nel Pir anche le componenti di debito oltre a quelle di equity.

Vista la duplice esigenza di diversificare gli investimenti e di gestire una complessa fiscalità degli stessi, è indispensabile l'intervento di intermediari ad hoc con l'apertura di:

- un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto con opzione per il regime del risparmio amministrato (articolo 6, Dlgs 461/97)
- un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione.

In conclusione il Pir, quale "contenitore fiscale" destinato a raggiungere il comparto retail, prevede un'interessante leva fiscale che potrà agire efficacemente solo se i costi di gestione applicati dagli intermediari non annulleranno il risparmio fiscale ottenibile. Allo stesso tempo, considerato che l'apprezzabile intenzione del legislatore sembrerebbe volta a ricomprendere nel Pir sia la componente equity sia quella di debito, andrebbe operato un restyling normativo per eliminare qualche refuso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA